



COMUNE DI PALMARIGGI

- Provincia di Lecce -

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE SISTEMATICO

Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 2 – Determinazione dell'aliquota

Art. 3 – Soggetto attivo

Art. 4 – Soggetto passivo

Art. 5 – Esenzioni

Art. 6 – Versamento

Art. 7 – Soggetti responsabili

Art. 8 – Disposizioni finali

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Regolamento disciplina, nel Comune di Palmariggi, le modalità di applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Comune applica l'Addizionale Comunale all'IRPEF relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale sono iscritti nei propri registri anagrafici.

Art. 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
2. In fase di prima applicazione, e quindi per l'anno 2020, l'aliquota è determinata nella misura di 0,60 punti percentuali.
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di tale provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come disposto dall'art. 1, co. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle

persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

5. La deliberazione dell'aliquota è trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla data di esecutività.

Art. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. L'Addizionale è dovuta al Comune di Palmariggi dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Art. 4 SOGGETTO PASSIVO

1. L'Addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota stabilita all'art. 2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5 ESENZIONI

1. E' istituita una soglia di esenzione dell'Addizionale Comunale IRPEF per i contribuenti con reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore ad € 10.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile complessivo.

Art. 6 VERSAMENTO

1. Il versamento dall'Addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, co. 143, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I versamenti in acconto e saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente all'anno di riferimento.

Art. 7 SOGGETTI RESPONSABILI

1. Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Responsabile del servizio Finanziario.

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2020.